



## **REGOLAMENTO INTERNO PER I VOLONTARI DELLA FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI ETS**

Art.1 - I volontari condividono gli scopi statuari della Fondazione Tommasino Bacciotti Ets e si impegnano a collaborare nelle attività necessarie per il raggiungimento degli stessi.

Art.2 - Ai fini del presente regolamento si intende per "attività di volontariato" quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività svolta dal volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario della stessa.

Art.3 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art.4 - Durante l'espletamento della sua attività il volontario può avere accesso a dati sensibili, il cui trattamento è regolato dalla legge sulla privacy, d.lgs. 30 Giugno 2003, n.196, e successive modifiche. A tal proposito, si impegna ad osservare il più rigoroso segreto su tali informazioni eventualmente acquisite e ad improntare la sua azione alla più assoluta discrezione e riservatezza. Si assume la piena responsabilità di azioni comportamenti compiuti in contrasto con quanto sopra espresso.

Art.5 - Il volontario si impegna a partecipare alle riunioni di gruppo e ad eventuali corsi formativi e comunque ad essere parte attiva e diligente nel perseguire le finalità della Fondazione collaborando con gli altri volontari.

Art. 6 - Il volontario, laddove collabori alla realizzazione del Progetto "Accoglienza Famiglie", dovrà svolgere attività di supporto morale e sociale ai componenti del nucleo familiare ospitato. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative e quanto altro concordato con il referente del progetto accoglienza o altra figura di riferimento individuata.

Art.7 - Il volontario si impegna a comunicare tempestivamente alla figura di riferimento, eventuali suoi impedimenti allo svolgimento dell'attività concordata. Sarà anche sua premura riferire qualsiasi problematica o criticità ravvisata e/o segnalata dalle famiglie ospitate nelle strutture della Fondazione.



Art.8 - Il volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa. In caso di sinistro o di malattia connessa alla prestazione svolta, dovrà presentare all'associazione notifica dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.

Art. 9 - La qualifica di volontario si perde per:

- dimissioni;
- evidente ed ingiustificata inattività;
- comportamenti contrari agli scopi e obiettivi istituzionali della Fondazione Tommasino Bacciotti;
- ogni altra attività che si ponga in contrasto con quanto ivi previsto o con quanto stabilito dallo statuto.

Art.10 - Per quanto non espresso nel presente regolamento, il volontario può e deve confrontarsi con la figura di riferimento.